



Strasburgo, 10.12.2013
COM(2013) 895 final

2013/0438 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che adegua con effetto dal 1° luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A seguito della sentenza del 19 novembre 2013 della Corte di giustizia europea nella causa C-63/12, la Commissione deve presentare una nuova proposta fondata sull'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto.

A norma del summenzionato articolo, la Commissione è tenuta a presentare adeguate proposte al Parlamento europeo e al Consiglio che deliberano secondo la procedura prevista all'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il 13 luglio 2011 la Commissione ha presentato una relazione al Consiglio sulla clausola di eccezione (allegato XI, articolo 10, dello statuto) (COM(2011) 440) e il 24 novembre 2011 ha presentato al Consiglio una comunicazione che fornisce informazioni supplementari in merito (COM(2011) 829).

La Corte di giustizia ha statuito che quando la valutazione effettuata dalla Commissione e dal Consiglio giunge a conclusioni opposte, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio adeguate proposte sulla base del summenzionato articolo, al fine di associare il Parlamento europeo e consentire ai legislatori di deliberare sulle misure adeguate da adottare alla luce della situazione economica e sociale esistente nell'Unione (punto 76).

Secondo la sentenza, la Commissione dispone di un margine discrezionale per quanto riguarda l'individuazione delle proposte adeguate, tenuto conto dei dati sulla situazione economica e sociale nonché, eventualmente, di altri fattori da prendere in considerazione, come quelli che attengono alla gestione delle risorse umane e, in particolare, delle necessità di assunzione (punto 74).

Le summenzionate relazioni della Commissione fanno sistematico riferimento alla stagnazione e alla crisi in corso nonché all'elevato tasso di disoccupazione e all'alto livello del debito e del deficit pubblico nell'Unione europea, senza tuttavia concludere che sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto. Poiché la Corte ha statuito che la Commissione non ha margine discrezionale in merito alla decisione di attivare la clausola di eccezione in riferimento ai summenzionati criteri, il procedimento previsto all'allegato XI, articolo 10, dello statuto costituisce l'unica possibilità di tenere conto di una crisi economica nell'ambito dell'adeguamento delle retribuzioni e di evitare, di conseguenza, l'applicazione dei criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, di tale allegato.

La Commissione deve tener conto dei dati sulla situazione economica e sociale al fine di proporre misure adeguate che derogano all'applicazione rigorosa del metodo.

D'altro canto, occorre tener presente una serie di elementi pertinenti di novità introdotti dal 2011. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la riforma dello statuto che prevede tra l'altro la sospensione dell'adeguamento delle retribuzioni, indennità e pensioni nel 2013 e 2014, ossia il blocco per due anni, e considerevoli modifiche delle condizioni di lavoro del personale delle istituzioni UE, rispetto per esempio all'orario di lavoro settimanale, alla carriera, alle pensioni e ai giorni di congedo, che determineranno risparmi notevoli.

Tenuto conto del risultato dell'applicazione normale del metodo nel 2011, della situazione socio-economica, della riforma dello statuto nonché della situazione relativa

alle assunzioni e alla gestione delle risorse umane osservata negli ultimi anni, la Commissione trae la conclusione che la presente proposta come pure quella relativa all'adeguamento 2012 costituiscono misure adeguate che il legislatore potrà adottare sulla base dell'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto.

Ai sensi dell'articolo 65 dello statuto, le retribuzioni e le pensioni sono attualizzate entro la fine di ogni anno. Al riguardo, la necessità di dare esecuzione urgente alla sentenza del 19 novembre 2013 della Corte di giustizia europea nella causa C-63/12 giustifica l'adozione in tempi rapidi del presente regolamento.

Elementi del nuovo metodo che determinano il contenuto della proposta

La relazione di Eurostat è stata presentata al Consiglio il 24 novembre 2011 (SEC(2011) 1436). Secondo tale relazione, per il periodo di riferimento l'andamento medio del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali misurato mediante l'indicatore specifico è pari a -1,8%. Per il periodo di riferimento, l'andamento del costo della vita a Bruxelles è pari a 3,6%. Il valore dell'adeguamento è pari al prodotto dell'indicatore specifico e dell'indice internazionale di Bruxelles calcolato da Eurostat. L'adeguamento proposto per le retribuzioni e le pensioni in Belgio e in Lussemburgo era quindi pari a 1,7%.

Questo valore deve essere rettificato per tener conto dei summenzionati elementi. La Commissione ritiene pertanto opportuno ridurre l'adeguamento proposto per le retribuzioni e pensioni in Belgio e Lussemburgo allo 0,9%, invece dell'1,7% risultante dall'applicazione rigorosa del metodo.

Le parità economiche per le retribuzioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio. Eurostat ha calcolato tali parità di concerto con gli istituti statistici nazionali.

Le parità economiche per le pensioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto fra le pensioni corrisposte in Belgio, Stato di riferimento, e quelle pagate negli altri paesi di residenza. Eurostat ha calcolato tali parità di concerto con gli istituti statistici nazionali.

La stessa impostazione applicata alla proposta parallela relativa al 2012 determina un adeguamento pari allo 0,9% invece dell'1,7%.

Le nuove proposte relative al 2011 e 2012 comportano quindi di fatto una riduzione del 47% rispetto al risultato dell'applicazione del metodo in vigore nel 2011 e 2012.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Articolo 65, allegato XI, articolo 10, e allegato XIII, articolo 19, dello statuto modificato.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli elementi della proposta sono stati discussi con i rappresentanti del personale secondo le procedure vigenti.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate.

INCIDENZA SUL BILANCIO

L'impatto dell'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni sulle spese amministrative e sulle entrate è precisato nella scheda finanziaria allegata.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che adegua con effetto dal 1° luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'allegato XI, articolo 10, e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-63/12, allorché il Consiglio stabilisce che in questa fase del procedimento si verifica un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all'interno dell'Unione, la Commissione deve presentare una proposta ai sensi dell'articolo 336 al fine di associare il Parlamento europeo al processo legislativo. Parimenti, il Consiglio e il Parlamento europeo decidono sulla proposta della Commissione tenendo conto dei criteri fissati all'articolo 65 dello statuto, nel rispetto delle regole dell'allegato XI, a eccezione dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso.
- (2) La Corte ha confermato che la Commissione dispone di un margine discrezionale, che dev'essere fondato sull'articolo 65 dello statuto, per quanto riguarda il contenuto delle opportune proposte. Ove opportuno, nell'ambito dell'esame del livello delle retribuzioni possono essere presi in considerazione altri fattori, come la gestione delle risorse umane e, in particolare, le necessità di assunzione. Entro questo margine discrezionale, la Commissione può fondare la sua decisione su dati economici e finanziari quali la stagnazione del 2011 e la crisi in corso nonché l'elevato tasso di disoccupazione e l'alto livello del debito e del deficit pubblico nell'Unione europea. La Commissione ha tenuto conto altresì degli elementi di novità introdotti dal 2011, quali la riforma dello statuto e soprattutto il blocco biennale imposto ai funzionari UE e l'aumento dell'orario di lavoro settimanale che passa a 40 ore.
- (3) Secondo i dati forniti da Eurostat d'intesa con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri, il potere d'acquisto dei funzionari nazionali è diminuito dell'1,8%; la stessa diminuzione del potere d'acquisto avrebbe dovuto applicarsi ai funzionari e agli altri agenti dell'UE per il periodo 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012 se la Commissione avesse seguito l'applicazione normale del metodo. Tuttavia, in considerazione della crisi economica e dello sforzo già compiuto dai funzionari dell'UE, la Commissione ha ritenuto opportuno ridurre l'adeguamento proposto per le retribuzioni e pensioni in Belgio e Lussemburgo fissandolo allo 0,9%, invece che all'1,7%.
- (4) La stessa impostazione determina nel 2012 un adeguamento pari allo 0,9% invece dell'1,7%. L'adeguamento complessivo per entrambi gli anni risulta quindi inferiore del 47% rispetto al risultato dell'applicazione normale del metodo in vigore nel 2011 e 2012.

- (5) La Commissione ha proposto le summenzionate misure per associare il Parlamento europeo alla procedura legislativa e consentire ai colegislatori di decidere le opportune misure conformemente all'articolo 336 del TFUE.
- (6) Ai sensi dell'articolo 65 dello statuto, le retribuzioni e le pensioni sono attualizzate entro la fine di ogni anno. Al riguardo, la necessità di dare esecuzione urgente alla sentenza del 19 novembre 2013 della Corte di giustizia europea nella causa C-63/12 giustifica l'adozione in tempi rapidi del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 2011, la data "1° luglio 2010" di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data "1° luglio 2011".

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 2011, la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni di cui all'articolo 66 dello statuto è sostituita dalla seguente tabella:

1.7.2011	SCATTO				
GRADO	1	2	3	4	5
16	17 071,32	17 788,68	18 536,18		
15	15 088,19	15 722,22	16 382,89	16 838,69	17 071,32
14	13 335,44	13 895,82	14 479,74	14 882,59	15 088,19
13	11 786,31	12 281,58	12 797,67	13 153,72	13 335,44
12	10 417,13	10 854,87	11 311,00	11 625,69	11 786,31
11	9 207,00	9 593,89	9 997,04	10 275,17	10 417,13
10	8 137,45	8 479,40	8 835,71	9 081,54	9 207,00
9	7 192,15	7 494,37	7 809,29	8 026,56	8 137,45
8	6 356,66	6 623,77	6 902,11	7 094,14	7 192,15
7	5 618,22	5 854,31	6 100,31	6 270,03	6 356,66
6	4 965,57	5 174,23	5 391,66	5 541,66	5 618,22
5	4 388,74	4 573,16	4 765,33	4 897,90	4 965,57
4	3 878,91	4 041,91	4 211,75	4 328,93	4 388,74
3	3 428,31	3 572,37	3 722,49	3 826,05	3 878,91
2	3 030,05	3 157,38	3 290,06	3 381,59	3 428,31
1	2 678,06	2 790,60	2 907,86	2 988,76	3 030,05

Articolo 3

Con effetto dal 1° luglio 2011, i coefficienti correttivi da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1° gennaio 2012, i coefficienti correttivi da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1° luglio 2011, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 16 maggio 2011, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell'adeguamento annuale per gli Stati membri in questione è il 16 maggio 2011.

Con effetto dal 16 maggio 2011, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella sesta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell'adeguamento annuale per le sedi di servizio in questione è il 16 maggio 2011.

1	2	3	4	5	6
Stato / Sede	Retribuzione 1.7.2011	Trasferimento 1.1.2012	Pensione 1.7.2011	Retribuzione 16.5.2011	Pensione 16.5.2011
Bulgaria	60,6	58,1	100,0		
Rep. Ceca	85,2	79,3	100,0		
Danimarca	134,2	130,5	130,5		
Germania	93,7	95,4	100,0		
Bonn	93,0				
Karlsruhe	92,2				
Munich	103,2				
Estonia	75,4	77,4	100,0		
Grecia	92,2	91,0	100,0		
Spagna	97,4	91,5	100,0		
Francia	116,4	108,5	108,5		
Irlanda	109,6	104,6	104,6		
Italia	104,8	100,0	100,0		
Varese	91,9				
Cipro	83,0	85,4	100,0		
Lettonia	74,4	70,2	100,0		
Lituania	72,7	70,7	100,0		
Ungheria	83,5	73,1	100,0		
Malta	82,7	84,6	100,0		
Paesi Bassi	102,8	97,3	100,0		
Austria	105,0	104,1	104,1		
Polonia	80,5	71,4	100,0		
Portogallo	84,0	83,9	100,0		
Romania	72,7	62,1	100,0		
Slovenia	86,2	83,6	100,0		
Slovacchia	78,8	73,5	100,0		
Finlandia	120,5	113,0	113,0		
Svezia	124,1	117,2	117,2		
Regno Unito		103,5		128,0	103,5
Culham				98,2	

Articolo 4

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 919,94 EUR e a 1226,57 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 172,05 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 375,96 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 255,09 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 91,84 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 509,94 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 366,58 EUR.

Articolo 6

Con effetto dal 1° gennaio 2012, l'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

- 0 EUR/km per una distanza compresa tra 0 e 200 km,
- 0,3824 EUR/km per una distanza compresa tra 201 e 1 000 km,
- 0,6373 EUR/km per una distanza compresa tra 1 001 e 2 000 km,
- 0,3824 EUR/km per una distanza compresa tra 2 001 e 3 000 km,
- 0,1273 EUR/km per una distanza compresa tra 3 001 e 4 000 km,
- 0,0614 EUR/km per una distanza compresa tra 4 001 e 10 000 km,
- 0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km.

All'indennità chilometrica di cui sopra è aggiunto un importo forfettario supplementare, pari a:

- 191,19 EUR se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,
- 382,34 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

- 39,52 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 31,86 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto dal 1° luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 1125,02 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 668,94 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto dal 1° luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 349,22 EUR, il limite superiore a 2 698,46 EUR e la detrazione forfettaria a 1 226,57 EUR.

Articolo 10

Con effetto dal 1° luglio 2011, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla seguente tabella:

GRUPPO DI FUNZIONI	1.7.2011	SCATTO						
	GRADO	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5 884,91	6 007,29	6 132,22	6 259,74	6 389,92	6 522,80	6 658,45
	17	5 201,24	5 309,40	5 419,82	5 532,52	5 647,58	5 765,02	5 884,91
	16	4 596,99	4 692,59	4 790,17	4 889,79	4 991,48	5 095,28	5 201,24
	15	4 062,94	4 147,43	4 233,68	4 321,72	4 411,60	4 503,34	4 596,99
	14	3 590,93	3 665,61	3 741,84	3 819,65	3 899,09	3 980,17	4 062,94
	13	3 173,76	3 239,76	3 307,13	3 375,91	3 446,11	3 517,78	3 590,93
III	12	4 062,87	4 147,35	4 233,60	4 321,63	4 411,50	4 503,24	4 596,88
	11	3 590,89	3 665,56	3 741,78	3 819,59	3 899,02	3 980,10	4 062,87
	10	3 173,74	3 239,74	3 307,11	3 375,88	3 446,08	3 517,74	3 590,89
	9	2 805,05	2 863,38	2 922,92	2 983,70	3 045,75	3 109,09	3 173,74
	8	2 479,19	2 530,74	2 583,37	2 637,09	2 691,93	2 747,91	2 805,05
II	7	2 805,00	2 863,34	2 922,89	2 983,69	3 045,74	3 109,09	3 173,76
	6	2 479,08	2 530,64	2 583,28	2 637,01	2 691,85	2 747,84	2 805,00
	5	2 191,03	2 236,60	2 283,12	2 330,61	2 379,08	2 428,57	2 479,08
	4	1 936,45	1 976,73	2 017,84	2 059,81	2 102,65	2 146,39	2 191,03
I	3	2 385,56	2 435,07	2 485,60	2 537,19	2 589,85	2 643,59	2 698,46
	2	2 108,93	2 152,70	2 197,38	2 242,99	2 289,54	2 337,05	2 385,56
	1	1 864,39	1 903,08	1 942,58	1 982,90	2 024,05	2 066,06	2 108,93

Articolo 11

Con effetto dal 1° luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 846,21 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 501,69 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 12

Con effetto dal 1° luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 011,93 EUR, il limite superiore a 2 023,83 EUR e la detrazione forfettaria a 919,94 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 890,27 EUR e il limite superiore a 2 094,75 EUR.

Articolo 13

Con effetto dal 1° luglio 2011, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio¹ sono fissate a 385,61 EUR, 582,03 EUR, 636,37 EUR e 867,58 EUR.

Articolo 14

Con effetto dal 1° luglio 2011, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio² si applica il coefficiente 5,566417.

Articolo 15

Con effetto dal 1° luglio 2011, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla seguente tabella:

1.7.2011	SCATTO							
GRADO	1	2	3	4	5	6	7	8
16	17 071,32	17 788,68	18 536,18	18 536,18	18 536,18	18 536,18		
15	15 088,19	15 722,22	16 382,89	16 838,69	17 071,32	17 788,68		
14	13 335,44	13 895,82	14 479,74	14 882,59	15 088,19	15 722,22	16 382,89	17 071,32
13	11 786,31	12 281,58	12 797,67	13 153,72	13 335,44			
12	10 417,13	10 854,87	11 311,00	11 625,69	11 786,31	12 281,58	12 797,67	13 335,44
11	9 207,00	9 593,89	9 997,04	10 275,17	10 417,13	10 854,87	11 311,00	11 786,31
10	8 137,45	8 479,40	8 835,71	9 081,54	9 207,00	9 593,89	9 997,04	10 417,13
9	7 192,15	7 494,37	7 809,29	8 026,56	8 137,45			
8	6 356,66	6 623,77	6 902,11	7 094,14	7 192,15	7 494,37	7 809,29	8 137,45
7	5 618,22	5 854,31	6 100,31	6 270,03	6 356,66	6 623,77	6 902,11	7 192,15
6	4 965,57	5 174,23	5 391,66	5 541,66	5 618,22	5 854,31	6 100,31	6 356,66
5	4 388,74	4 573,16	4 765,33	4 897,90	4 965,57	5 174,23	5 391,66	5 618,22
4	3 878,91	4 041,91	4 211,75	4 328,93	4 388,74	4 573,16	4 765,33	4 965,57
3	3 428,31	3 572,37	3 722,49	3 826,05	3 878,91	4 041,91	4 211,75	4 388,74
2	3 030,05	3 157,38	3 290,06	3 381,59	3 428,31	3 572,37	3 722,49	3 878,91
1	2 678,06	2 790,60	2 907,86	2 988,76	3 030,05			

¹ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

² Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Articolo 16

Con effetto dal 1° luglio 2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1° maggio 2004 è fissato a:

- 133,03 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;
- 203,96 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 17

Con effetto dal 1° luglio 2011, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla seguente tabella:

Grado	1	2	3	4	5	6	7
Stipendio base a tempo pieno	1 695,89	1 975,70	2 142,08	2 322,47	2 518,04	2 730,08	2 959,99
Grado	8	9	10	11	12	13	14
Stipendio base a tempo pieno	3 209,26	3 479,52	3 772,53	4 090,20	4 434,65	4 808,09	5 212,99
Grado	15	16	17	18	19		
Stipendio base a tempo pieno	5 651,97	6 127,94	6 643,97	7 203,46	7 810,07		

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio che adegua, con effetto dal 1° luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB³

Tutti i settori e tutte le attività sono potenzialmente interessati.

1.3. Motivazione della proposta/iniziativa

1.3.1. *Necessità nel breve e lungo termine*

Garantire che il potere di acquisto delle retribuzioni e delle pensioni del personale dell'UE evolva in parallelo a quello dei funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri.

1.4. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento a decorrere da dicembre 2013,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.5. Modalità di gestione previste⁴

Gestione centralizzata diretta a opera della Commissione: PMO

2. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

2.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- La proposta ha un'incidenza finanziaria su tutte le linee di bilancio collegate alle spese per il personale in tutte le istituzioni e agenzie, cioè riguarda le spese per gli stipendi del personale della sede centrale e delle delegazioni, degli agenti contrattuali, del personale degli uffici amministrativi, dei deputati, degli assistenti parlamentari, del personale per la ricerca, del personale finanziato sulla base delle linee BA, del personale retribuito sulla base delle disposizioni relative alla cessazione anticipata dal servizio e per le pensioni.

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

³ ABM: *activity-based management* (gestione per attività) – ABB: *activity-based budgeting* (bilancio per attività).

⁴ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss. ⁽⁵⁾	di paesi EFTA ⁶	di paesi candidati ⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
	XX.01.01.01 e capitolo 11, capitolo 42 Spese relative agli assistenti parlamentari	Non diss.	NO	NO	NO	NO

⁵ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁷ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

2.2. Incidenza prevista sulle spese

2.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	XX.01.01.01 e capitolo 11, capitolo 42 Spese relative agli assistenti parlamentari
---	--------	--

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---	---	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anni successivi			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	129,0	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	Non disponibile

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anni successivi			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	129,0	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	Non disponibile
	Pagamenti	129,0	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	Non disponibile

2.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

2.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

2.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

2.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

2.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

2.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

2.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa						
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anni successivi		
Articolo 410 Contributo al regime pensionistico	437,7	9,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Articolo 400 Imposte	591,7	13,4	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Articolo 410 Gettito del prelievo speciale	60,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

L'incidenza sulle entrate è calcolata sulla base del pagamento di retribuzioni e pensioni per il mese di luglio e applicando l'effetto dell'adeguamento.